

DELIBERA N. 408/19/CONS

**AUTORIZZAZIONE
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI
LINEARI SU PIATTAFORMA INTERNET ALLA SOCIETÀ
EDITORIALE IL FATTO S.P.A.**

(Programma “LOFT”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 ottobre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 606/10/CONS, del 25 novembre 2010, recante *“Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società Editoriale Il Fatto S.p.a. (c.f. 10460121006), con sede legale in Roma, via di Sant’Erasmus n. 2, ha presentato in data 9 ottobre 2019 (prot. n. 429492) l’istanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento, diretta ad ottenere l’autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari, su piattaforma *internet*, del programma audiovisivo lineare denominato “LOFT”, la cui linea editoriale si sviluppa in una programmazione costituita da “*intrattenimento/approfondimento giornalistico*”, ad accesso condizionato;

2) l’istanza è stata corredata con la documentazione di cui all’articolo 3, comma 5, del Regolamento, comprensiva del contributo previsto per le spese d’istruttoria – ad oggi fissato in euro 500,00 (cinquecento/00) – della scheda relativa al sistema trasmissivo impiegato e della copia del marchio editoriale di trasmissione del programma;

3) dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge – la società Editoriale Il Fatto S.p.a. risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento, relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La società Editoriale Il Fatto S.p.a. (c.f. 10460121006), con sede legale in Roma, via di Sant'Erasmo n. 2, è autorizzata alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari, su piattaforma *internet*, per il programma audiovisivo denominato "LOFT", alle condizioni e con gli obblighi di cui al Regolamento approvato con la delibera n. 606/10/CONS, del 25 novembre 2010, nonché secondo le modalità indicate in allegato.

2. L'autorizzazione ha la durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa richiesta da produrre con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

3. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione di comunicare all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Regolamento, ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 5, del medesimo articolo. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

4. L'Autorità può effettuare controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico e della collaborazione della Guardia di Finanza - Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria e della Polizia postale e delle comunicazioni, sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

5. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione, e/o di aggiornamento, al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'articolo 1, comma 6, *lett. a*), n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 ottobre 2019

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi